

# NOTIZIARIO

n.

**33**

**2024**

**NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI IMPRESE**  
Analisi delle principali novità

\*\*\*

**TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE IMPRESE TESSILI**  
Riepilogo dell'agevolazione

\*\*\*

**PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI**  
Riepilogo delle principali novità

## NOTIZIE FLASH

### BONUS CALDAIA: QUANDO CONSENTE ANCHE IL BONUS MOBILI

Le Entrate con una FAQ del 21 settembre hanno chiarito che è possibile richiedere anche il bonus mobili, se per la sostituzione della caldaia ci si è avvalsi della detrazione prevista dall'art. 16 bis del TUIR, ossia quella per gli interventi di ristrutturazione degli immobili. La sostituzione della caldaia deve essere, in sintesi, una ristrutturazione straordinaria. L'agenzia delle entrate ha chiarito che:

- ◆ il contribuente **può beneficiare** del bonus mobili **entro il 31 dicembre 2024**, soltanto se la sostituzione caldaia è stata richiesta nell'ambito della detrazione prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall'articolo 16-bis del Tuir, qualora si configurino come interventi di "manutenzione straordinaria";
- ◆ il contribuente **non può beneficiare** del bonus mobili se il cambio della caldaia rientra nelle detrazioni indicate dall'articolo 1, comma 347, della legge n. 296/2006 "Ecobonus", concesso per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

### RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IMU: COME SI PROCEDE

Chi non ha provveduto **entro il 30 giugno** all'invio della dichiarazione IMU 2024 (per l'anno 2023), può ancora provvedere. Nel dettaglio, la dichiarazione IMU deve essere presentata, o, in alternativa, trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello:

- ◆ in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,
- ◆ sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il MEF, Ministero delle Finanze, ha chiarito che per i tributi locali e quindi anche per l'IMU, una dichiarazione presentata con ritardo oltre 90 giorni è considerata dichiarazione tardiva e non omessa. Attenzione, è bene verificare con il proprio Comune se esso si conforma all'orientamento ministeriale, oppure no.

## NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI IMPRESE

Con il **D.Lgs. 125/2024**, è stata recepita in Italia la **Direttiva (UE) sulla rendicontazione societaria della sostenibilità** e sono state modificate **le soglie dimensionali** per **l'utilizzo dei bilanci abbreviati**, delle **microimprese** e del **bilancio consolidato**.

In particolare, l'art. 16 ha previsto l'**innalzamento** dei **limiti dimensionali**, con **modifiche** che interessano i **bilanci delle imprese**, relativi agli **esercizi finanziari** che hanno **inizio** dal **01.01.2024**.

In questa scheda riepiloghiamo le novità.

NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI IMPRESE	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il <b>D.Lgs. 125/2024</b>, in attuazione della <b>normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità</b> della <b>Direttiva (UE) 2023/2464, CSRD</b>, ha adeguato i <b>parametri dimensionali</b> contenuti nelle disposizioni del Codice civile relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>bilanci in forma abbreviata</b> (art. 2435-bis del c.c.),</li> <li>◆ <b>microimprese</b> (art. 2435-te del c.c.),</li> <li>◆ <b>bilancio consolidato</b> (art. 27 del D.Lgs. 127/1991).</li> </ul> <p>In particolare, l'<b>art. 16 del Decreto</b> recepisce in Italia i criteri di adeguamento della <b>Direttiva Delegata (UE) n. 2023/2775</b>, innalzando le <b>soglie che definiscono le micro, piccole, medie, imprese di grandi dimensioni e gruppi di grandi dimensioni</b>, che dovranno applicarsi <b>agli esercizi finanziari aventi inizio il 01.01.2024</b> o in data successiva.</p>
<b>LIMITI DIMENSIONALI: LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE E AL D.LGS 127/91</b>	<p>L'<b>art. 16 del D.Lgs. 125/2024</b>, con riferimento alla <b>definizione di piccola, media, grande e microimpresa e gruppi di grandi dimensioni</b>, modifica i <b>parametri delle voci di bilancio</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ totale dello <b>stato patrimoniale</b>,</li> <li>◆ totale dei <b>ricavi netti</b> delle <b>vendite</b> e delle <b>prestazioni</b>.</li> </ul> <p>Al <b>Codice Civile</b> sono apportate le seguenti modifiche:</p>

	<b>art. 2435-bis, comma 1</b>	<p>le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il <b>bilancio in forma abbreviata</b> quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>totale dell'attivo dello Stato patrimoniale 5.500.000 euro</b> (prima 4.400.000 euro);</li> <li>◆ <b>ricavi delle vendite</b> e delle prestazioni: <b>11.000.000 di euro</b> (prima 8.800.000 euro);</li> <li>◆ <b>50 dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio</li> </ul>
	<b>art. 2435-ter, comma 1</b>	<p>le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata <b>sono considerate microimprese</b> quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, <b>non superano due dei seguenti limiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro</b> (prima 175.000 euro);</li> <li>◆ <b>ricavi delle vendite</b> e delle prestazioni: <b>440.000 euro</b> (prima 350.000 euro);</li> <li>◆ <b>5 dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio</li> </ul>
<p>Inoltre, al <b>D.Lgs. 127/1991</b> sono apportate le seguenti modifiche:</p>		
	<b>art. 27, comma 1</b>	<p><b>Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato</b> le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro</b> (prima 20.000.000 di euro);</li> <li>◆ <b>totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro</b> (prima 40.000.000 di euro);</li> <li>◆ <b>250 dipendenti occupati</b> in media durante l'esercizio.</li> </ul>

**OBBLIGO DI  
RENDICONTAZIONE  
E DI SOSTENIBILITÀ  
E LIMITI  
DIMENSIONALI:  
ESCLUSIONE ED  
ESTENSIONE**

Il perimetro dell'obbligo di rendicontazione della sostenibilità<sup>1</sup>, segue il bilancio individuale e consolidato secondo i parametri di cui sopra.

Da notare che:

- ◆ sono **escluse** dall'obbligo le **microimprese quotate**;
- ◆ l'obbligo è **esteso** alle **PMI quotate**;
- ◆ trova applicazione:
  - ✓ alle imprese di **grandi dimensioni**,
  - ✓ ai **gruppi di grandi dimensioni**.

Con riferimento all'**esclusione delle microimprese quotate**, l'art. 1, comma 1, lettera l) del D.Lgs 125/2024 definisce tali le società che, alla data di chiusura del bilancio, non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi superano, **due dei tre** parametri economico-finanziari:

- ◆ **totale dello stato patrimoniale euro 450.000**;
- ◆ **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni **euro 900.000**;
- ◆ **numero medio** dei **dipendenti** occupati durante l'esercizio **10**.

Relativamente, invece, all'**estensione alle PMI quotate** l'art. 1, comma 1, lettera m) del decreto in esame definisce **piccole e medie imprese**, le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività, o, successivamente, per due esercizi consecutivi superano, due di tre parametri economico-finanziari:

- ◆ **totale dello stato patrimoniale**:
  - ✓ **superiore a euro 450.000**,
  - ✓ **inferiore a euro 25.000.000**;
- ◆ **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni:
  - ✓ **superiori a euro 900.000**,
  - ✓ **inferiori a euro 50.000.000**;
- ◆ **numero medio** dei **dipendenti** occupati durante l'esercizio:
  - ✓ **non inferiore a 11**,
  - ✓ **non superiore a 250**.

<sup>1</sup> di cui agli artt. 2 e ss. del D.Lgs 125/2024

Con riguardo, poi, all'**estensione alle imprese di grandi dimensioni** l'art. 1, comma 1, lettera n) del D.Lgs 125/2024, definisce imprese di grandi dimensioni le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi superano due di tre parametri economico-finanziari:

- ◆ **totale dello stato patrimoniale euro 25.000.000;**
- ◆ **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni **euro 50.000.000;**
- ◆ **numero medio** dei **dipendenti** occupati durante l'esercizio **250.**

Da ultimo, per l'**estensione ai gruppi di grandi dimensioni** l'art. 1, comma 1, lettera o) del D.Lgs 125/2024 definisce i gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato i quali, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- ◆ **totale dello stato patrimoniale euro 25.000.000;**
- ◆ **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni **euro 50.000.000;**
- ◆ **numero medio** dei **dipendenti** occupati durante l'esercizio **250.**



La **verifica** del **superamento** dei limiti numerici può essere effettuata su **base aggregata, senza** effettuare le **operazioni** di **consolidamento**: in tale caso, i **limiti numerici** indicati per il **totale** dello **stato patrimoniale** e per i **ricavi netti** sono **maggiorati del 20%**.

## TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE IMPRESE TESSILI

Il MIMIT, con il [Decreto 8 agosto 2024](#), ha pubblicato le regole per le **Misure per la transizione verde e digitale nella moda**. Un relativo comunicato è stato pubblicato sulla GU n. 220 del 19 settembre, si attende il decreto con le date per le relative domande della misura agevolativa. In questa scheda riepiloghiamo l'agevolazione.

TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE IMPRESE TESSILI					
<b>PREMESSA</b>	<p>Il decreto individua le imprese beneficiarie e definisce le modalità di attuazione <b>dell'intervento volto a sostenere</b>, sull'intero territorio nazionale, la <b>realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori</b>. All'attuazione della disposizione, sono destinate risorse pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2023 e a euro 10.000.000,00 per l'anno 2024.</p> <p>L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella <b>misura massima del 50% delle spese ammissibili</b>, e nel limite <b>massimo di euro 60.000,00</b>.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del <b>regolamento de minimis<sup>2</sup></b> e <b>possono essere cumulate con altri aiuti di Stato</b>, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.</p>				
<b>IMPRESE BENEFICIARIE</b>	<p>Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>a)</b></td> <td><b>operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori</b> e che svolgono almeno una delle attività indicate <a href="#">nell'allegato n. 1<sup>3</sup></a>.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>b)</b></td> <td>risultano qualificabili <b>come PMI</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>a)</b>	<b>operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori</b> e che svolgono almeno una delle attività indicate <a href="#">nell'allegato n. 1<sup>3</sup></a> .	<b>b)</b>	risultano qualificabili <b>come PMI</b>
<b>a)</b>	<b>operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori</b> e che svolgono almeno una delle attività indicate <a href="#">nell'allegato n. 1<sup>3</sup></a> .				
<b>b)</b>	risultano qualificabili <b>come PMI</b>				

<sup>2</sup> regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023.

<sup>3</sup> A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche **ATECO 2007** esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio.

	<p><b>c)</b> sono <b>regolarmente costituite</b>, iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente e risultano “attive” nel medesimo Registro</p> <p><b>d)</b> <b>sono in contabilità ordinaria</b> e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio</p> <p><b>e)</b> <b>non rientrano tra le imprese</b> che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o <b>depositato in un conto bloccato</b>, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea</p> <p><b>f)</b> <b>hanno restituito agevolazioni godute</b> per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero</p> <p><b>g)</b> non incorrono nelle <b>cause di esclusione</b></p>
<b>IMPRESE ESCLUSE</b>	<p>Per espressa previsione, non sono ammesse alle agevolazioni le imprese:</p> <p><b>a)</b> destinatarie di <b>sanzioni interdittive</b><sup>4</sup></p> <p><b>b)</b> che si trovano nelle <b>condizioni ostative</b> previste dalla disciplina antimafia<sup>5</sup></p> <p><b>c)</b> che si trovano in <b>stato di liquidazione</b> e sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria</p> <p><b>d)</b> che si trovano in <b>altre condizioni previste dalla legge</b> come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative</p> <p><b>e)</b> i <b>cui legali rappresentanti o amministratori</b>, alla data di presentazione della domanda, <b>siano stati condannati</b>, con <b>sentenza definitiva</b> o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i <b>reati che costituiscono motivo di esclusione</b> di un operatore economico <b>dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione</b> ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda</p>

<sup>4</sup> articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni

<sup>5</sup> di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

<b>INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Possono accedere alle agevolazioni, le imprese che intendono intraprendere <b>percorsi di sviluppo volti a favorire la transizione ecologica e digitale</b> del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti. Al fine di sostenere tali percorsi, le agevolazioni sono concesse a fronte <b>dell'acquisizione di prestazioni specialistiche</b> aventi ad oggetto:</p>	
	<b>a)</b>	<p><b>l'attività di formazione del personale dipendente</b> dell'impresa richiedente volta all'acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall'impresa medesima</p>
	<b>b)</b>	<p><b>l'implementazione di una o più delle seguenti tecnologie</b> abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ cloud computing;</li> <li>◆ big data e analytics;</li> <li>◆ intelligenza artificiale;</li> <li>◆ blockchain;</li> <li>◆ robotica avanzata e collaborativa;</li> <li>◆ manifattura additiva e stampa 3D;</li> <li>◆ IoT (Internet of Things);</li> <li>◆ realtà aumentata;</li> <li>◆ soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions);</li> <li>◆ piattaforme digitali per condivisione di competenze;</li> <li>◆ sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva.</li> </ul>
	<b>c)</b>	<p>il supporto <b>all'ottenimento di certificazioni in materia ambientale</b>, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>certificazioni di prodotto<sup>6</sup></b>;</li> </ul>

<sup>6</sup> Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better Cotton™ Initiative), GRS (Global Recycled Standard), Ethicet, PEF (Product Environmental Footprint), RAF (Responsible Animal Fiber), ISO 14024, Eu- Ecolabel, Oeko-Tex® – Made in Green, RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard), Cradle to Cradle Certified®, ReMade in Italy, Carbon footprint di prodotto – ISO/TS 14067, Water footprint di prodotto – ISO 14046, RMS (Responsible Mohair Standard), RAS (Responsible Alpaca Standard), ERTS (Ecological Recycled Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council); Global Traceable Down Standard (TDS), Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>certificazioni di processo</b><sup>7</sup>;</li> </ul>
	<p><b>d) servizi di analisi</b> di Life Cycle Assessment (LCA), come definiti dalle norme UNI EN ISO 14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021</p> <p><b>Le prestazioni specialistiche:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. possono <b>essere fornite esclusivamente</b> da:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. società o <b>sogetti autonomi indipendenti</b> rispetto all'impresa richiedente,</li> <li>ii. in <b>possesso di adeguata qualificazione</b><sup>8</sup> in riferimento agli ambiti di sviluppo di cui al presente decreto e, ove richiesto, del necessario accreditamento.</li> </ol> </li> <li>2. devono essere <b>oggetto di un contratto</b> tra l'impresa beneficiaria e il soggetto erogante la prestazione,</li> <li>3. devono avere una <b>durata non inferiore a 3 mesi</b> e devono, in ogni caso, concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione.</li> </ol> <p> Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese relative alle prestazioni oggetto di <b>contratti sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione</b> al contributo.</p> <p><b>Ai fini dell'ammissibilità, le spese:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>devono essere contabilizzate</b> nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento,</li> <li>2. devono essere <b>pagate</b>:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <b>tramite uno o più conti correnti ordinari intestati all'impresa</b></li> </ol> </li> </ol>

<sup>7</sup> ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production), Leather Working Group (LWG).

<sup>8</sup> Ai fini del decreto in commento, per adeguata qualificazione si intende una significativa e comprovata esperienza dimostrabile attraverso l'elenco delle prestazioni offerte negli ultimi 3 anni nell'ambito oggetto della prestazione, con la definizione degli importi, dell'oggetto e degli ambiti di applicazione.

	<p>ii. con modalità che <b>consentono la piena tracciabilità</b> del pagamento e <b>l'immediata riconducibilità</b> dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.</p>				
<b>SPESE NON AMMISSIBILI</b>	<p>Non rientrano tra le spese ammissibili i <b>costi per servizi di consulenza specialistica</b> relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale,</li> <li>◆ i servizi di consulenza di mera promozione commerciale o pubblicitaria.</li> </ul>				
<b>PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI</b>	<p>Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, <b>esclusivamente per via elettronica</b> utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da <a href="http://Invitalia">Invitalia</a> nell'apposita sezione del sito internet.</p> <p>I termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del Ministero.</p> <p><b>Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda</b> di agevolazione corredata da:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>a)</b></td> <td>una <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto notorio <b>attestante il possesso dei requisiti</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>b)</b></td> <td>una <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto notorio concernente i dati relativi agli <b>ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione</b>, per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico<sup>9</sup>.</td> </tr> </table>	<b>a)</b>	una <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto notorio <b>attestante il possesso dei requisiti</b>	<b>b)</b>	una <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto notorio concernente i dati relativi agli <b>ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione</b> , per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico <sup>9</sup> .
<b>a)</b>	una <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto notorio <b>attestante il possesso dei requisiti</b>				
<b>b)</b>	una <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto notorio concernente i dati relativi agli <b>ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione</b> , per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico <sup>9</sup> .				

<sup>9</sup> Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le suddette dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto all'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

	<p><b>c)</b> una <b>relazione descrittiva del percorso di sviluppo in programma</b>, volto a <b>favorire la transizione ecologica e/o digitale del processo produttivo</b> o dei prodotti o servizi offerti, con indicazione dei soggetti individuati per l'erogazione delle prestazioni e comprendente il curriculum dei professionisti individuati ovvero una presentazione delle società unitamente al curriculum dei professionisti coinvolti nella prestazione</p> <p><b>d)</b> i <b>preventivi relativi alle prestazioni oggetto di domanda</b> contenenti i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. oggetto della prestazione;</li> <li>ii. elenco delle attività previste ai fini dell'espletamento della prestazione;</li> <li>iii. indicazione della durata della prestazione;</li> <li>iv. corrispettivo economico per l'esecuzione della prestazione.</li> </ul> <p><b>e)</b> una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere</p> <p>Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di uno specifico ordine di valutazione.</p>								
<p><b>VALUTAZIONE ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p><a href="#">Invitalia</a> avvia le attività istruttorie di competenza in base all'ordine di valutazione delle domande verificando:</p> <table border="1" data-bbox="464 1312 1426 1648"> <tr> <td><b>a)</b></td> <td>il <b>possesso dei requisiti</b> e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto</td> </tr> <tr> <td><b>b)</b></td> <td>la coerenza del <b>percorso di sviluppo</b></td> </tr> <tr> <td><b>c)</b></td> <td>la <b>qualificazione del soggetto</b> o dei soggetti individuati per la <b>fornitura della prestazione</b> in funzione degli ambiti di intervento.</td> </tr> <tr> <td><b>d)</b></td> <td><b>l'ammissibilità delle spese</b></td> </tr> </table> <p><a href="#">Invitalia</a> può richiedere all'impresa richiedente i <b>chiarimenti o le integrazioni</b> necessari riguardo ai dati e ai documenti forniti.</p> <p>Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordine di valutazione, il Soggetto gestore espleta le verifiche istruttorie di propria competenza. In caso di:</p>	<b>a)</b>	il <b>possesso dei requisiti</b> e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto	<b>b)</b>	la coerenza del <b>percorso di sviluppo</b>	<b>c)</b>	la <b>qualificazione del soggetto</b> o dei soggetti individuati per la <b>fornitura della prestazione</b> in funzione degli ambiti di intervento.	<b>d)</b>	<b>l'ammissibilità delle spese</b>
<b>a)</b>	il <b>possesso dei requisiti</b> e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto								
<b>b)</b>	la coerenza del <b>percorso di sviluppo</b>								
<b>c)</b>	la <b>qualificazione del soggetto</b> o dei soggetti individuati per la <b>fornitura della prestazione</b> in funzione degli ambiti di intervento.								
<b>d)</b>	<b>l'ammissibilità delle spese</b>								

	<p><b>esito positivo</b></p>	<p>procede ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni e ai connessi adempimenti</p>
	<p><b>Esito negativo</b></p>	<p>procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>
<p><b>EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>Le <b>agevolazioni concesse</b> sono <b>erogate</b>, su richiesta dell'impresa beneficiaria, <b>in un'unica soluzione</b> successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla integrale conclusione delle prestazioni previste</li> <li>◆ al pagamento delle relative spese.</li> </ul> <p>La richiesta di erogazione deve essere trasmessa a Invitalia entro 30 giorni dalla data di ultimazione della prestazione oggetto di agevolazione.</p> <p>Alla richiesta di erogazione, che deve, tra l'altro, contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un riepilogo delle attività svolte,</li> <li>◆ l'indicazione dell'IBAN del conto corrente intestato all'impresa beneficiaria sul quale accreditare il contributo,</li> </ul> <p>deve essere <b>allegata la documentazione di spesa</b>, consistente nelle fatture relative alle prestazioni agevolate.</p> <p>Per espressa previsione, ogni fattura deve riportare la dicitura</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>"Agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID ..... CUP ....."</p> </div> <p> Con riferimento ai <b>titoli di spesa in formato elettronico</b>, tale dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserirla per esteso, è necessario l'inserimento del CUP all'interno della fattura elettronica.</p> <p><a href="#">Invitalia</a>, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste, verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, procede all'erogazione delle agevolazioni.</p>	
<p><b>CONTROLLI</b></p>	<p>In <b>ogni fase del procedimento</b>, Invitalia <b>può effettuare controlli e ispezioni</b> sulle iniziative agevolate al fine di <b>verificare le condizioni</b> per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.</p>	

	<p><b>Le imprese</b> beneficiarie dell'agevolazione sono <b>tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli</b>, ispezioni e monitoraggi disposti da <a href="#">Invitalia</a> o dal Ministero e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti; nonché <b>a custodire la documentazione</b> amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate.</p>												
<b>REVOCHE</b>	<p>Attenzione va prestata al fatto che è disposta la <b>revoca totale o parziale delle agevolazioni</b> concesse qualora:</p> <table border="1" data-bbox="466 757 1430 1384"> <tr> <td data-bbox="466 757 542 949"><b>a)</b></td> <td data-bbox="542 757 1430 949">sia verificata <b>l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti</b> del soggetto beneficiario, ovvero la <b>documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare</b> per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 949 542 1057"><b>b)</b></td> <td data-bbox="542 949 1430 1057">risultino <b>false o non conformi le dichiarazioni</b> rese dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 1057 542 1115"><b>c)</b></td> <td data-bbox="542 1057 1430 1115"><b>non siano rispettati i limiti di cumulo delle agevolazioni</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 1115 542 1173"><b>d)</b></td> <td data-bbox="542 1115 1430 1173">il soggetto beneficiario <b>non consenta i controlli</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 1173 542 1232"><b>e)</b></td> <td data-bbox="542 1173 1430 1232">le <b>prestazioni agevolate non si concludano entro i termini</b> previsti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 1232 542 1384"><b>f)</b></td> <td data-bbox="542 1232 1430 1384"><b>siano rilevate variazioni</b> delle prestazioni acquisite o dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle medesime <b>non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni</b></td> </tr> </table> <p>Al ricorrere dei casi di cui sopra,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. viene disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione</li> <li>ii. si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge.</li> </ol>	<b>a)</b>	sia verificata <b>l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti</b> del soggetto beneficiario, ovvero la <b>documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare</b> per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;	<b>b)</b>	risultino <b>false o non conformi le dichiarazioni</b> rese dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento	<b>c)</b>	<b>non siano rispettati i limiti di cumulo delle agevolazioni</b>	<b>d)</b>	il soggetto beneficiario <b>non consenta i controlli</b>	<b>e)</b>	le <b>prestazioni agevolate non si concludano entro i termini</b> previsti	<b>f)</b>	<b>siano rilevate variazioni</b> delle prestazioni acquisite o dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle medesime <b>non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni</b>
<b>a)</b>	sia verificata <b>l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti</b> del soggetto beneficiario, ovvero la <b>documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare</b> per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;												
<b>b)</b>	risultino <b>false o non conformi le dichiarazioni</b> rese dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento												
<b>c)</b>	<b>non siano rispettati i limiti di cumulo delle agevolazioni</b>												
<b>d)</b>	il soggetto beneficiario <b>non consenta i controlli</b>												
<b>e)</b>	le <b>prestazioni agevolate non si concludano entro i termini</b> previsti												
<b>f)</b>	<b>siano rilevate variazioni</b> delle prestazioni acquisite o dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle medesime <b>non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni</b>												

## PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto attuativo sulle modalità per l'ottenimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, il [DM 132 del 18.9.2024](#). È stata pubblicata con sollecitudine, il 23 settembre, anche la [circolare dell'Ispettorato del lavoro](#) n. 4/2024, che specifica le **modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni** dei requisiti. In questa scheda riepiloghiamo le principali novità della materia.

PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI					
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE</b>	<p>I soggetti coinvolti nel rilascio della <b>patente in formato digitale</b> sono <b>tutte le imprese e i lavoratori autonomi<sup>10</sup> che operano nei cantieri temporanei o mobili<sup>11</sup></b>. <b>Sono esentati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i fornitori di <b>servizi intellettuali</b> (es. ingegneri, architetti, geometri),</li> <li>◆ <b>le imprese in possesso della qualificazione SOA</b> di classe III o superiore.</li> </ul> <p>Tutti i soggetti coinvolti devono presentare domanda <b>attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale lavoro</b>, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>a)</b></td> <td><b>iscrizione alla camera di commercio</b>, industria, artigianato e agricoltura</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>b)</b></td> <td><b>adempimento</b>, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, <b>degli obblighi formativi</b> previsti</td> </tr> </tbody> </table>	<b>a)</b>	<b>iscrizione alla camera di commercio</b> , industria, artigianato e agricoltura	<b>b)</b>	<b>adempimento</b> , da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, <b>degli obblighi formativi</b> previsti
<b>a)</b>	<b>iscrizione alla camera di commercio</b> , industria, artigianato e agricoltura				
<b>b)</b>	<b>adempimento</b> , da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, <b>degli obblighi formativi</b> previsti				

<sup>10</sup> Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)

<sup>11</sup> cantiere temporaneo o mobile è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è:

- ◆ I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
- ◆ le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
- ◆ gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

	dal <a href="#">decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</a> (c.d. <b>Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro</b> )
<b>c)</b>	<b>possesso del documento unico di regolarità contributiva</b> (DURC) in corso di validità
<b>d)</b>	<b>possesso del documento di valutazione dei rischi</b> (DVR) nei casi previsti dalla normativa vigente
<b>e)</b>	possesso della <b>certificazione di regolarità fiscale</b> (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente <sup>12</sup>
<b>f)</b>	avvenuta <b>designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione</b> , nei casi previsti dalla normativa vigente

Il possesso dei requisiti:

- ◆ di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione<sup>13</sup>
- ◆ di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà<sup>14</sup>

Possono presentare la **domanda di rilascio della patente** anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta<sup>15</sup>:

1. il **legale rappresentante dell'impresa**,
2. il **lavoratore autonomo**.

**All'esito della presentazione della domanda** sul portale, è rilasciata e resa disponibile la **patente in formato digitale**. Della presentazione della domanda devono essere informati:

- ◆ il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- ◆ il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale,

**entro cinque giorni** dal deposito.

<sup>12</sup> di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

<sup>13</sup> ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

<sup>14</sup> ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

<sup>15</sup> ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12

**DOMANDA PER IL PERIODO TRANSITORIO**

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a **crediti sarà attivo dal 1° ottobre**. Come chiarito nella [circolare 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro](#), in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il [modello allegato](#), una **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** concernente il **possesso dei requisiti** richiesti.

L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it), secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente [link](#).

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, inviata mediante PEC, **ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente** mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro la medesima data.



A partire **dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere** in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile **aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale**.

PROCEDURA DI RICHIESTA DELLA PATENTE A CREDITI		
FASE	DESCRIZIONE	SCADENZE
<b>1. VERIFICA DEI REQUISITI</b>	Le imprese e i lavoratori autonomi devono assicurarsi di possedere i requisiti richiesti (es. iscrizione CCIAA, DURC, DVR, formazione obbligatoria). Alcuni requisiti variano in base alla categoria dell’operatore.	Prima della domanda

	<p><b>2. ACCESSO AL PORTALE INL</b></p>	<p>Dal 1° ottobre 2024, il portale INL sarà accessibile per la richiesta della patente tramite SPID o CIE al seguente indirizzo: <a href="https://servizi.ispettorato.gov.it/">https://servizi.ispettorato.gov.it/</a>.</p> <p>Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con una prossima nota tecnica dell'INL.</p> <p>L'operatore può presentare la domanda autonomamente o delegare un professionista (es. commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro).</p>	<p>Dal 1° ottobre 2024</p>								
	<p><b>3. PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE (FASE TRANSITORIA)</b></p>	<p>Fino al 31 ottobre 2024, è possibile inviare un'autocertificazione tramite PEC all'indirizzo <a href="mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it">dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it</a>, che permette di operare in cantiere in attesa del rilascio della patente definitiva.</p> <p>Qui il <a href="#">fac simile di autocertificazione da utilizzare</a></p>	<p>Fino al 31 ottobre 2024</p>								
	<p><b>4. RILASCIO DELLA PATENTE</b></p>	<p>Dopo l'autocertificazione o la presentazione della domanda tramite il portale INL, verrà rilasciata una patente digitale con un codice univoco. Le attività possono continuare salvo diversa comunicazione dall'INL.</p>	<p>Entro 1° novembre 2024</p>								
<p><b>CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE</b></p>	<p>Per <b>ciascuna patente il portale rende disponibili</b> le seguenti informazioni:</p> <table border="1"> <tr> <td>a)</td> <td><b>dati identificativi</b> della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo <b>titolare della patente</b></td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>dati anagrafici del soggetto richiedente la patente</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td><b>data di rilascio e numero della patente</b></td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td><b>punteggio attribuito</b> al momento del rilascio</td> </tr> </table>			a)	<b>dati identificativi</b> della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo <b>titolare della patente</b>	b)	dati anagrafici del soggetto richiedente la patente	c)	<b>data di rilascio e numero della patente</b>	d)	<b>punteggio attribuito</b> al momento del rilascio
a)	<b>dati identificativi</b> della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo <b>titolare della patente</b>										
b)	dati anagrafici del soggetto richiedente la patente										
c)	<b>data di rilascio e numero della patente</b>										
d)	<b>punteggio attribuito</b> al momento del rilascio										

	<p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</p>	<p><b>punteggio aggiornato</b> alla data di interrogazione del portale</p> <p><b>esiti di eventuali provvedimenti di sospensione</b> di cui <a href="#">all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</a></p> <p><b>esiti di eventuali provvedimenti definitivi</b>, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi <a href="#">dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</a>.</p>
<p><b>PRESUPPOSTI E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE</b></p>	<p>Qualora necessario, il provvedimento cautelare di sospensione della patente deve essere adottato dall'Ispektorato del lavoro territorialmente competente.</p> <p>Se nei cantieri, si verificano <b>infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro</b>, al suo delegato ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione è obbligatoria.</p> <p>Nel caso di <b>infortuni da cui deriva l'inabilità permanente</b> di uno o più lavoratori o una <b>irreversibile menomazione</b> suscettibile di essere accertata immediatamente, <b>imputabile ai medesimi soggetti</b> di cui sopra almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento<sup>16</sup>.</p> <p>La durata della <b>sospensione della patente</b>, comunque <b>non superiore a 12 mesi</b>, è determinata tenendo conto della <b>gravità degli infortuni</b> nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.</p> <p>In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispektorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.</p>	
<p><b>ATTRIBUZIONE DEI CREDITI</b></p>	<p>Al rilascio della patente è attribuito un <b>punteggio di 30 crediti</b>.</p>	

<sup>16</sup> di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale

	<p>Tale punteggio può essere incrementato <b>fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi</b>.</p> <table border="1" data-bbox="488 495 1334 613"> <tr> <td><b>CREDITI AL RILASCIO</b></td> <td><b>30</b></td> </tr> <tr> <td><b>CREDITI MASSIMI</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </table>	<b>CREDITI AL RILASCIO</b>	<b>30</b>	<b>CREDITI MASSIMI</b>	<b>100</b>
<b>CREDITI AL RILASCIO</b>	<b>30</b>				
<b>CREDITI MASSIMI</b>	<b>100</b>				
<p><b>CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI</b></p>	<p>I crediti della patente possono essere così incrementati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ In ragione <b>della storicità dell'azienda</b>, possono essere attribuiti fino a <b>10 crediti</b> al momento del rilascio della patente, <a href="#">secondo la tabella allegata al decreto</a>.</li> <li>◆ In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di <b>un credito per ciascun biennio successivo</b> al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.</li> </ul> <p>Nei casi e con le modalità previste dalla <a href="#">tabella allegata al decreto</a> in commento, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori.</p> <p>I crediti ulteriori sono attribuiti:</p> <table border="1" data-bbox="469 1066 1410 1411"> <tr> <td><b>AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></td> <td>se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito</td> </tr> <tr> <td><b>MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE</b></td> <td>se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, previa comunicazione <b>in via telematica</b> della relativa documentazione</td> </tr> </table> <p>In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.</p> <p> <b>Nel caso di dichiarazioni non veritiere</b> in merito alla sussistenza di uno o più requisiti <b>accertate in via definitiva</b> in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede alla revoca della patente<sup>17</sup>.</p> <p>Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.</p>	<b>AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito	<b>MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE</b>	se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, previa comunicazione <b>in via telematica</b> della relativa documentazione
<b>AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito				
<b>MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE</b>	se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, previa comunicazione <b>in via telematica</b> della relativa documentazione				

<sup>17</sup> [ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)

<p><b>SOSPENSIONE DELL'INCREMENTO DEI CREDITI</b></p>	<p>Se sono contestate una o più <b>violazioni</b>, <a href="#">di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</a>, è <b>sospeso l'incremento dei crediti</b>, fino alla <b>decisione definitiva sull'impugnazione</b>, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale<sup>18</sup>.</p>
<p><b>DECURTAZIONE DEI CREDITI</b></p>	<p>Il punteggio della <b>patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti</b> definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati <a href="#">nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008</a></p>
<p><b>MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI</b></p>	<p>Attenzione va prestata al fatto che, <b>qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere</b>, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.</p> <p>In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.</p> <p><b>Qualora, invece, l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente</b> (o documento equivalente se stranieri) <b>o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti</b>, troverà applicazione una sanzione amministrativa <b>pari al 10% del valore dei lavori affidati</b> nello specifico cantiere e, comunque, <b>non inferiore a euro 6.000</b>, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.</p> <p>Il <b>recupero fino ai 15 crediti necessari per lavorare è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale</b>, composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto:</p>

<sup>18</sup> di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni <a href="#">di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</a>,</li><li>2. dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione,</li><li>3. della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</li></ol> |
|--|--|

---

Giuseppe Iannibelli